

<p><a href="#">Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</a> <a href="#">Interpello 19/10/2012 n.34</a></p> 	<p><b>Durata della formazione dell'apprendista: i chiarimenti sul visto di conformità.</b></p> <p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.34 del 19 ottobre 2012, chiarisce che la riduzione dell'impegno formativo per l'apprendista derivante da verifica del PFI da parte dell'Ente Bilaterale non è applicabile poiché l'unica previsione di legge in materia di riduzione dell'impegno formativo è quella derivante dall'età dell'apprendista o dal fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.</p> <p>Per cui le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice "validazione" del PFI da parte dell'ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci, ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all'art.7 del D.Lgs. n.167/11, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.</p>
<p>Corte Costituzionale Comunicato 24/10/2012</p> 	<p><b>Illegittima la mediazione obbligatoria: l'out out della Consulta.</b></p> <p>La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della procedura di mediazione, alternativo al processo nelle controversie civili e commerciali al fine di ridurre il carico dei procedimenti nei Tribunali.</p>

## INQUADRAMENTO

<p><a href="#">Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</a> <a href="#">Interpello 19/10/2012 n.32</a></p> 	<p><b>Computo del periodo massimo 36 mesi per il contratto a termine: i chiarimenti del Ministero.</b></p> <p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.32 del 19 ottobre 2012, fornisce dei chiarimenti circa la possibilità per l'azienda, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi di utilizzo dei contratti a termine, senza conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore e con le medesime mansioni.</p> <p>Il Ministero ricorda che in base alla novazione della Riforma del Lavoro nel computo dei trentasei mesi dovranno essere conteggiati anche i periodi in cui il lavoratore ha prestato la sua opera in somministrazione a tempo determinato.</p> <p>Il Ministero aveva già chiarito con circolare n.18 che il periodo massimo costituisce solo <i>"un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non – invece - al ricorso alla somministrazione di lavoro"</i>, per cui un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, potrà impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza incorrere nella trasformazione del contratto a tempo indeterminato.</p>
--	--

## MODULISTICA E SOFTWARE

<p><a href="#">Agenzia delle Entrate</a> <a href="#">Comunicato stampa 22/10/2012</a></p> 	<p><b>Aggiornati alcuni moduli dell'Agenzia.</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 22 ottobre 2012, rende noto di aver aggiornato 65 documenti, tra cui, ad esempio, la domanda di rimborso Irpef, quella per ottenere una copia della dichiarazione dei redditi e la richiesta di annullamento degli atti non fondati.</p> <p>Fra gli altri si segnala che sono stati variati anche i seguenti moduli:</p>
---	---